



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 50 del 03/05/2020

OGGETTO:

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 46/2020 (OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE) - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 48/2020 (INDIVIDUAZIONE LUOGHI DI POTENZIALE ASSEMBRAMENTO)

IL S I N D A C O

VISTA la propria ordinanza n. 46 del 26.04.2020, con la quale, al fine di ridurre il rischio di ulteriore diffusione dell'epidemia da COVID-19, veniva posto fino al 3 maggio 2020 l'obbligo a tutte le persone circolanti nel territorio del Comune di Taggia di indossare correttamente una mascherina di protezione facciale:

- a) all'interno degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (ad. es. esercizi commerciali ed artigianali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);
- b) nelle aree pubbliche e private adiacenti agli edifici di cui sopra, per il tempo di attesa necessario ad accedervi;
- c) sui mezzi di trasporto pubblici, compresi taxi e auto a noleggio con conducente, nonché negli spazi pubblici riservati alle fermate dei mezzi medesimi, esonerando esclusivamente i soggetti in particolari condizioni di salute attestate da specifica certificazione medica e determinanti una situazione di intolleranza;

VISTA la propria ordinanza n.48 del 26.04.2020 con la quale, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 22/2020, venivano individuate le località del territorio comunale potenzialmente idonee a determinare assembramenti sulle erano poste limitazioni in termini di presenza e spostamenti;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO:

- In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che prevede l'avvio della cosiddetta "fase 2", in ordine alla graduale attenuazione delle limitazioni alla libera circolazione delle persone, di ampliare l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione fino a nuove e diverse disposizioni, secondo le seguenti prescrizioni:
- ❖ a) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, strade, giardini del territorio comunale,

- ❖ b) all'interno degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (ad. es. esercizi commerciali ed artigianali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);
- ❖ c) nelle aree pubbliche e private adiacenti agli edifici di cui sopra, per il tempo di attesa necessario ad accedervi;
- ❖ d) sui mezzi di trasporto pubblici, compresi taxi e auto a noleggio con conducente, nonché negli spazi pubblici riservati alle fermate dei mezzi medesimi;
- ❖ Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra:
 - i soggetti che versino in particolari condizioni di salute, attestate da specifica certificazione medica, che determinano una situazione di intolleranza alla mascherina;
 - i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - i bambini con età inferiore ai 6 anni;
 - I soggetti impegnati nello svolgimento in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, di attività sportiva;

Ai fini di cui sopra, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

❖ Di ridefinire l'elenco delle località di cui all'ordinanza sindacale n. 48/2020 (luoghi di assembramento), al fine di armonizzare il contenuto dell'ordinanza stessa alle nuove disposizioni emanate dalle superiori Autorità in ordine alla graduale attenuazione delle limitazioni alla libera circolazione delle persone, e in particolare alla possibilità di praticare sport individuali;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Comune di Taggia;

O R D I N A

a far data dal 4 maggio 2020 e fino a nuove diverse disposizioni, l'utilizzo delle mascherine di protezione, secondo le seguenti prescrizioni:

- ❖ a) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, strade, giardini del territorio comunale,
- ❖ b) all'interno degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (ad. es. esercizi commerciali ed artigianali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);
- ❖ c) nelle aree pubbliche e private adiacenti agli edifici di cui sopra, per il tempo di attesa necessario ad accedervi;
- ❖ d) sui mezzi di trasporto pubblici, compresi taxi e auto a noleggio con conducente, nonché negli spazi pubblici riservati alle fermate dei mezzi medesimi;
- ❖ Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra:
 - i soggetti che versino in particolari condizioni di salute, attestate da specifica certificazione medica, che determinano una situazione di intolleranza alla mascherina;
 - i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - i bambini con età inferiore ai 6 anni;
 - I soggetti impegnati nello svolgimento in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, di attività sportiva;

2) di escludere, per le motivazioni di cui in premessa, "le spiagge di tutta la fascia costiera comunale" dall'elenco delle località ove con ordinanza sindacale n. 48/2020 e' stato posto, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 22/2020, il divieto assoluto in ordine alla presenza ed allo spostamento delle persone fisiche, fermo restando quant'altro.

RICORDA INOLTRE ALLA CITTADINANZA

CHE E' ANCORA FORTEMENTE RACCOMANDATO

- restare a casa il più possibile e uscire solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
 - lavarsi spesso le mani;
 - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono d'infezioni respiratorie acute;
 - evitare abbracci e strette di mano;
 - mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
 - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- che gli esercizi commerciali e, in generale, i titolari di attività aperte al pubblico mettano a disposizione della clientela disinfettanti per le mani, da collocare in appositi spazi all'ingresso dell'edificio.

La presente ordinanza, preventivamente portata a conoscenza del Sig. Prefetto di Imperia ai sensi dell'art 54, comma 4^a, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Taggia, affissa in luoghi pubblici e diffusa con ogni altro utile mezzo di comunicazione.

DISPONE

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l'espletamento degli adempimenti connessi e ai Responsabili dei settori e servizi comunali per quanto di rispettiva competenza;

DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza per conoscenza e competenza alla Provincia di Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;

CHE le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza

AVVERTE CHE ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi e dalle altre norme vigenti;

INFORMA CHE

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

- in attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l'ufficio che ha curato l'istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.

Il Sindaco

Taggia, 03.05.2020

- Arch. Mario CONIO -

Documento sottoscritto digitalmente